CAMERA DEI DEPUTATI N. 4673

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PUCCI EMILIO

Presentata il 15 dicembre 1967

Provvidenze per la città di Firenze

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ancor prima dell'alluvione dello scorso anno la città di Firenze aveva necessità di risolvere numerosi problemi per mantenersi al livello dei tempi senza venir meno al ruolo ed al prestigio che le sono tradizionali.

Per effetto delle distruzioni causate dagli eventi del 4 novembre 1966 i danni subiti in tutta la zona allagata, dagli Enti pubblici e dai privati, sono ingentissimi. Nella sola provincia di Firenze una recente indagine, fatta eseguire dall'Amministrazione provinciale, ha calcolato che i danni complessivi si aggirano sui trecento-trecentocinquanta miliardi. Degli stessi più di 13 miliardi riguarderebbero beni di proprietà del comune di Firenze e circa 170 miliardi i beni delle aziende agricole, industriali, commerciali e artigiane.

Da un così impressionante quadro di distruzioni è facile immaginare quanto tempo dovrà passare e quali difficoltà si dovranno superare per completare l'opera di risanamento delle profonde ferite recate da una tanto immane sciagura. È vana illusione pensare che il comune di Firenze possa fronteggiare la situazione in cui si trova attualmente con le sole modeste risorse a sua disposizione risolvendo contemporaneamente i numerosi problemi conseguenti all'alluvione e quelli alla stessa persistenti. Eppure tutti detti problemi occorre che siano ugualmente affrontati e risolti se si vuole cercare di evitare la decadenza di una illustre città quale Firenze, il completo dissesto della sua economia, la dispersione delle sue capacità di lavoro e di reddito.

Dai tristi giorni del novembre 1966 è già passato più di un anno e ciò che è stato fatto è certamente ben poca cosa se raffrontato alle numerose esigenze vecchie e nuove che attendono ancora di essere soddisfatte. Promesse e belle parole non sono certo mancate in questo periodo, esse hanno fatto aprire il cuore alla speranza di quanti, subito dopo il disastro, con il poco salvato dall'alluvione, si sono alacramente dedicati a risanare e riattivare quanto avevano perduto, fidando che lo sforzo compiuto di tutto il Paese, con essi solidale, avrebbe potuto garantire tempi migliori a loro e alla loro città.

Anche per non ulteriormente tradire tali aspettative è pertanto necessario agire in modo che non debba passare altro tempo senpo senza che venga fatto qualche cosa di concreto che sia realmente capace di risollevare Firenze e gil abitanti del suo comprensorio dalla triste situazione in cui si sono venuti a trovare per effetto della sciagura che li ha colpiti.

Queste sono le ragioni che ci hanno indotto a prendere l'iinziativa della presente proposta in cui sono contenute provvidenze per la città di Firenze. Nell'articolo 1 della stessa, si prevede infatti di dare al comune di Firenze la possibilità di emettere un prestito internazionale « città di Firenze » per il finanziamento e la realizzazione di talune esigenze indilazionabili della stessa città quali: la costruzione dell'acquedotto della Sieve; il risanamento dei quartieri di Santa Croce e San Frediano; il trasferimento in sede decentrata degli stabilimenti carcerari; il trasferi-

mento dell'Ente mostra dell'artigianato alla fortezza da Basso. Lo stesso articolo dispone inoltre che il prestito venga utilizzato per predisporre un piano regolatore intercomunale e per realizzare le opere che nello stesso saranno previste quali: la zona industriale; nuovi complessi di edilizia scolastica e universitaria; la costruzione di un aeroporto intercontinentale; impianti e attrezzature sportive; servizi e attrezzature consorziali.

Si è ritenuto opportuno proporre che il comune di Firenze sia autorizzato ad emettere un prestito internazionale per assicurare al prestito stesso un'ampia copertura che non potrà mancare data la notorietà di Firenze nel mondo e la simpatia che le tristi giornate dell'alluvione le hanno ovunque accattivato. Non si è reputato necessario stabilire le modalità del prestito perché si è preferito che le stesse siano emanate dal Ministro delle finanze; di conseguenza si è semplicemente previsto che il prestito sia interamente garantito dallo Stato.

Per la formazione del piano regolatore intercomunale (la realizzazione delle cui opere, come abbiamo visto, dovrebbe essere finanziata con il prestito) l'articolo 2 prevede che sia costituito un consorzio tra i comuni di Firenze, Barberino di Mugello, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Pontassieve, Sesto Fiorentino, Signa, Scandicci. L'assemblea dei sindaci incaricata di approvare lo statuto del consorzio dovrà essere convocata dal sindaco di Firenze entro un mese dall'entrata in vigore della legge.

Quello della formazione di un piano regolatore intercomunale è, come altri, problema di vecchia data. Malgrado che con decreto ministeriale 11 giugno 1956, n. 2019, sia stato affidato al comune di Firenze il compito di redigerlo, purtroppo a tutt'oggi ciò non si è verificato e non si è andati oltre un generico studio. Quanto è stato proposto con l'articolo 2 ha pertanto lo scopo precipuo di impedire che si perda altro tempo in discussioni e sia così possibile la realizzazione di opere ormai indispensabili per una città come Firenze.

L'importanza di Firenze come centro turistico non ha bisogno di essere illustrata; sorprendentemente però detta città non è stata ancora riconosciuta località turistica, ai sensi delle vigenti disposizioni. L'articolo 3 tende a colmare una tale lacuna disponendo altresì che, per il periodo di 15 anni, venga destinato a Firenze il provento dell'imposta di soggiorno e dell'imposta erariale sui pubblici spettacoli riscossa nel territorio dello stesso comune. Un tale destinazione delle suindicate imposte è stata ritenuta necessaria per porre il comune di Firenze nelle condizioni di non dover distrarre da altre destinazioni quanto avrà necessità di stanziare nei futuri esercizi finanziari per l'ammortamento del mutuo autorizzato a contrarre ed il pagamento degli interessi.

Come il comune di Firenze, anche gli operatori privati che sono stati duramente provati dalle distruzioni subite ad opera della nota alluvione, meritano di essere incoraggiati nell'intrapresa opera di ricostruzione e riattivazione delle aziende colpite. Al raggiungimento di tale scopo è diretto l'articolo 4 che prevede la costituzione di una zona franca nel territorio del comune di Firenze compreso nel raggio di tre chilometri dall'aeroporto internazionale.

Uguale giustificazione deve essere attribuita all'articolo 5 che prevede di concedere alcune agevolazioni e la fiscalizzazione degli oneri sociali alle aziende industriali, commerciali, artigiane ed agricole delle località maggiormente colpite dall'alluvione.

Ad evitare che alluvioni simili a quella avvenuta nel novembre dello scorso anno possano ripetersi in futuro è poi diretto l'articolo 6 che prevede che il Ministero dei lavori pubblici, tramite l'Ufficio del genio civile, appronti, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, un progetto di regolamentazione e sistemazione del bacino del fiume Arno e dei suoi numerosi affluenti.

L'articolo 7 prevede come far fronte nell'esercizio in corso alle spese che lo Stato sarà costretto a sopportare per effetto delle disposizioni sopra riportate. Il capitolo 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente provvedimenti legislativi in corso di approvazione è stato ritenuto idoneo allo scopo.

Data l'urgenza che, per la rinascita di Firenze e del suo comprensorio rappresentano le disposizioni suindicate, la loro entrata in vigore, come previsto nell'articolo 8, seguirà la pubblicazione della legge.

Onorevoli colleghi, la soluzione dei maggiori problemi di Firenze è strettamente connessa all'approvazione di quanto da noi proposto. Il vostro consenso non potrà mancare se si hanno a cuore le sorti di una città così duramente provata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il comune di Firenze è autorizzato ad emettere un « prestito internazionale città di Firenze » per il finanziamento delle seguenti opere:

a) costruzione dell'acquedotto della Sieve e adeguamento della rete idrica della città;

b) ristrutturazione e risanamento dei quartieri di Santa Croce e di San Frediano;

c) trasferimento alla Fortezza da Basso dell'Ente mostra dell'artigianato;

d) trasferimento in sede decentrata degli stabilimenti carcerari;

e) formazione di un piano regolatore intercomunale e realizzazione delle opere in esso previste e specificatamente:

di un aeroporto intercontinentale;

di nuovi complessi di edilizia scolastica e universitaria;

di una zona industriale;

di impianti e attrezzature turistiche e sportive;

di servizi e attrezzature consorziali.

La realizzazione delle suddette opere avrà inizio non oltre un anno dall'emissione del prestito.

Detto prestito sarà interamente garantito dallo Stato e verrà emesso secondo le modalità ed i tempi che saranno stabiliti, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

ART. 2.

Per l'attuazione di quanto previsto nella lettera *e*) del precedente articolo è istituito un consorzio fra i comuni di Firenze, Barberino di Mugello, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Pontassieve, Sesto Fiorentino, Signa, Scandicci.

Lo statuto del consorzio, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica è predisposto dall'assemblea dei sindaci dei suindicati comuni convocata dal sindaco di Firenze entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Al territorio del comune di Firenze sono riconosciute, per ogni conseguente effetto, le caratteristiche di stazione di turismo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042.

Per il periodo di quindici anni dall'entrata in vigore della presente legge è assegnato al comune di Firenze il provento dell'imposta di soggiorno e dell'imposta erariale sui pubblici spettacoli riscosso nel territorio dello stesso comune.

ART. 4.

Il territorio del comune di Firenze compreso entro il raggio di tre chilometri dal perimetro esterno dell'aeroporto internazionale di cui alla lettera *e*) del precedente articolo 1 è costituito in zona franca entro i limiti e con il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei trattati internazionali.

ART. 5.

Sono estese al territorio dei comuni di Firenze, Barberino di Mugello, Impruneta, Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci, Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino le agevolazioni contenute nelle leggi 24 luglio 1957, n. 635 e 22 luglio 1966, n. 614.

Per il periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge sono richiamate in vigore, nei confronti delle imprese industriali, commerciali, artigiane e agricole esistenti nel territorio dei suddetti comuni, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazione sociale.

ART. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici, tramite l'Ufficio speciale del genio civile, è tenuto a predisporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto di regolamentazione e sistemazione del bacino del fiume Arno e dei suoi affluenti da approvarsi, previa comunicazione ai ministeri interessati, con decreto del Presidente della Repubblica sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere in esso previste la cui realizzazione avverrà secondo le

modalità stabilite in apposito decreto ministeriale da emanarsi contemporaneamente all'approvazione del progetto.

ART. 7.

All'onere derivante allo Stato per l'attuazione della presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario in corso, mediante prelievo delle somme occorrenti dal fondo iscritto al capitolo 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.